

Allegato “A” al n. 36542/18244 di Repertorio

**STATUTO
DELLA FONDAZIONE
“ELICE ETS”**

**Articolo 1
Denominazione**

È costituita una Fondazione denominata

“ELICE ETS”

(di seguito la **“Fondazione”**). Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

**Articolo 2
Sede**

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Milano**.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

2.2 La Fondazione potrà istituire uffici e sedi secondarie.

**Articolo 3
Finalità**

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale. In particolare la Fondazione svolge la sua attività diretta allo studio, prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione, integrazione familiare, scolastica, lavorativa e sociale per i portatori di disabilità neuromotorie, psicomotorie, psichiche e psicologiche, con una particolare attenzione alle epoche dello sviluppo, all'adolescenza e all'età avanzata, nonché alle persone con esiti di traumi e coma.

Poiché la persona con una disabilità è parte di un nucleo familiare e sociale, la Fondazione mette in campo risorse di cura, di sostegno e di potenziamento per tutti i membri del sistema familiare, e anche sociale, scolastico e lavorativo. Questo nella certezza che è dalla partecipazione della persona fragile alla vita familiare e al suo ambiente che nasce una reale possibilità di benessere per la persona e i suoi sistemi di appartenenza (scolastico, sportivo, sociale e lavorativo).

La Fondazione si propone di studiare, formulare, sviluppare e diffondere un modello di cura interdisciplinare- olistico-sistemico-integrato (di seguito IOSI) della persona e della famiglia affetta da malessere, disagio e disabilità, che necessita di un programma di miglioramento del suo stato di salute. Questo attraverso un costante aggiornamento e formazione della sua équipe multidisciplinare e di tutti gli attori concreti del percorso riabilitativo e di sviluppo personale (famigliari, sistemi di appartenenza, e altri professionisti). Il modello di cura utilizzato dalla Fondazione dovrà garantire il primato della Persona sulla Patologia attraverso un approccio al paziente nella sua unicità e unità bio-psico-sociale, alla sua famiglia e al suo

ambiente. Questo approccio IOSI interdisciplinare- olistico- sistemico-integrato si avvarrà delle metodiche più avanzate di prevenzione, diagnosi e cura nell'ambito della riabilitazione e sarà oggetto di un continuo aggiornamento per essere in continua evoluzione rispetto alle necessità dei pazienti delle famiglie e del contesto sociale.

La Fondazione intende avvalersi di persone che, con diverse competenze e un medesimo modello riabilitativo (IOSI), possano affrontare condizioni diverse di sofferenza che riguardino il malessere o la disabilità nelle aree fisica, psichica ed intellettuale della persona, occupandosi in primo luogo del paziente, in modo che il potenziale di salute e di recupero di ciascuno abbia una posizione di rilievo rispetto al disagio espresso, orientando la cura alla miglior qualità di vita possibile. Questo sarà attuato attraverso la creazione di un benessere risultante dall'integrazione di tutte le aree che caratterizzano l'essere umano.

La Fondazione si pone dunque l'obiettivo di considerare l'essere umano secondo il Modello che i fondatori dell'Associazione Elice Onlus (che ha dato origine alla Fondazione) hanno sperimentato lavorando con la Prof.ssa Morosini: ciascuno è una unità bio-psico-sociale in costante scambio e relazione col suo sistema familiare e sociale nel mondo. In virtù di ciò, anche i terapeuti sono considerati parte di questo sistema. Pertanto risulta fondamentale occuparsi delle reciproche influenze tra il sistema familiare e quello terapeutico e viceversa, e di questi due sistemi all'interno della più ampia rete sociale e lavorativa. Nella concezione di una riabilitazione globale, l'aspetto assistenziale e sociale è parimenti importante a quello medico.

Lo stesso sguardo diretto ai pazienti e ai loro familiari vien rivolto a tutti gli operatori e volontari della Fondazione poiché la cura del benessere degli operatori è garanzia indispensabile per il benessere dei pazienti.

La Fondazione si propone di creare percorsi di ricerca, di studio, di diffusione e di formazione del suo modello Interdisciplinare olistico sistemico integrato per diffondere una cultura della cura, della promozione del benessere delle persone e dell'integrazione.

Articolo 4

Attività

4.1 La Fondazione, al fine di perseguire le sopra citate finalità, realizza in via principale attività di interesse generale nei seguenti ambiti, in relazione a:

- Interventi e servizi sociali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D Lgs 117/17 e prestazioni socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del D Lgs 117/17:
- creare una rete di contatti con strutture territoriali per la gestione condivisa dei pazienti e la diffusione del modello di riabilitazione IOSI interdisciplinare olistico sistemico integrato;
- Creare occasioni e progetti per l'integrazione scolastica, lavorativa e sociale dei portatori di disabilità
- sensibilizzare il contesto sociale con una cultura che evidenzia il vantaggio della diversità, l'unicità di ciascuno e il valore della cooperazione per promuovere l'integrazione sociale di soggetti con svantaggio psicofisico;
- creare gruppi che possano essere rete e sostegno per i familiari e i care giver;
- creare luoghi, attività ed eventi con l'obiettivo specifico di una partecipazione da parte di persone con e senza disabilità;

- promuovere l'utilizzo di strumenti tecnologici adattati ai pazienti e ai loro familiari per facilitare i contatti sociali e ridurre l'isolamento dovuto alle condizioni sia intrinseche (difficoltà dei pazienti) che estrinseche (limiti del contesto).
- sensibilizzare al tema dell'accessibilità e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nei contesti di vita.

● Interventi e prestazioni sanitarie di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b) del D Lgs 117/17:

- assistenza e cura rivolte al perseguimento della miglior qualità di vita possibile per le persone in condizioni di disabilità neuromotorie, psicomotorie e psichiche; con una particolare attenzione alle epoche dello sviluppo, dell'adolescenza, dell'età avanzata, e degli esiti di traumi e coma.
- creazione di Centri in cui poter accogliere i pazienti e i loro familiari e care giver e offrire un sistema di diagnosi e cura IOSI interdisciplinare olistico sistemico integrato;
- fornire un servizio di medicina integrata grazie alla presenza di figure terapeutiche con specializzazioni diverse nell'equipe interdisciplinare, offrendo oltre alle classiche figure riabilitative, percorsi con utilizzo di tecniche di benessere rivolte alla cura (ad esempio tai ji, yoga, meditazione, coaching, musica e arte);
- consulenza e accompagnamento alla scelta degli ausili, delle strumentazioni tecnologiche e metodologie atte a migliorare le condizioni di funzionamento e partecipazione alla vita delle persone con disabilità;
- assistenza e cura rivolte ai familiari e care giver che accompagnano le persone con disabilità per sostenerle dal punto di vista fisico e psicologico;
- offrire alle famiglie con portatori di disabilità, in particolare acquisita, progetti di riabilitazione intensiva residenziale col diretto coinvolgimento dei familiari per far loro acquisire le competenze per la gestione della persona disabile al domicilio;
- offrire alle famiglie con difficoltà nella gestione di minori con disagio psichico, percorsi riabilitativi tramite periodi di training intensivi in abitazioni temporanee.
- assistenza e cura delle persone con disabilità al domicilio
- sviluppo di strumentazione e percorsi facilitanti la telemedicina e la erogazione di tutte le attività sopra menzionate anche in via telematica.

● Attività di educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del D Lgs 117/17:

- promuovere intese con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nonché con gli enti statali e non preposti alla pubblica istruzione a tutela dei portatori di disabilità e in generale di tutte le problematiche legate all'età evolutiva, e realizzare interventi di consulenza e formazione rivolti all'integrazione;
- organizzare incontri, percorsi formativi e attività culturali sui temi inerenti l'educazione, la riabilitazione, le disabilità, il benessere e l'integrazione;
- offrire supervisione, formazione e consulenza a equipe professionali e multidisciplinari operanti su tematiche di interesse della Fondazione;
- offrire formazione specifica sulla strumentazione e la metodologia propria della Fondazione IOSI (interdisciplinare.olistico.sistemico.integrato).

● Ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'articolo 5, c 1, lettera h) del D Lgs 117/17:

- promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi italiani e stranieri per incontri e convegni allo scopo di facilitare studi, attività culturali e di ricerca propri e altrui sui temi rilevanti per la Fondazione;
- attivare percorsi di ricerca scientifica relativi al modello IOSI interdisciplinare olistico sistemico integrato e alla sua applicazione nelle diverse problematiche dell'età evolutiva e adulta;
- produzione di documentazione scientifica e scientifico divulgativa per la diffusione del modello IOSI interdisciplinare olistico sistemico integrato;
- attivazione di borse di studio, anche tramite enti partner, per promuovere ricerche sui temi di interesse della Fondazione.

● Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 comma 1 lettera i) del D Lgs 117/17

● Formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all'art 5 comma 1 lettera l) del D Lgs 117/17

● Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati di cui all'art 5 comma 1 lettera p) del D Lgs 117/17

- Creazione di percorsi di valutazione delle attitudini e delle capacità operative di persone con disabilità/svantaggio al fine di individuare mansioni e situazioni lavorative idonee

-accompagnamento al reinserimento lavorativo con servizi di job coaching e consulenza ai datori di lavoro

- creazione di una rete di aziende amiche, sensibili al tema dell'integrazione, con cui costruire percorsi di inserimento per soggetti svantaggiati

● Alloggio sociale ai sensi del decreto del ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi di cui all'art 5 comma 1 lettera q) del D Lgs 117/17

- creazione di percorsi riabilitativi intensivi residenziali per l'accompagnamento dei familiari alla gestione a casa della persona con disabilità

- creazione di percorsi di accompagnamento residenziali temporanei per famiglie con minori con disagio psichico, dipendenze da gioco/disturbi del comportamento

-creazione di progetti e gestione di alloggi per vacanze /tempo libero accessibili di cui possano avvantaggiarsi famiglie con portatori di disabilità

●Promozione della tutela dei diritti sociali e dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5, c 1, lettera w) del D Lgs 117/17

4.2 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

4.3 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- f) realizzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Fondazione.

4.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5

Patrimonio e Fondo di Dotazione

5.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di Dotazione;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Articolo 6

Fondo di Gestione

6.1 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi, ricavi entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse;

- e) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a Patrimonio;
- f) i proventi derivanti dalle raccolte di fondi, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 117/2017, tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Articolo Organi 7

7.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Comitato Scientifico.

Articolo 8 Consiglio di Amministrazione

8.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo “**Consiglio**”) composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri, incluso il Presidente.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione, nominato inizialmente nell'atto di trasformazione e successivamente, è composto come segue:

- a) la dott.ssa Lia Teloni è membro a vita e potrà designare la persona che, dopo la sua cessazione dalla carica per qualunque motivo, assumerà la qualifica di nuovo membro a vita con le stesse prerogative a lei riservate nel presente statuto;
- b) due consiglieri nominati dal membro a vita di cui al precedente punto a), qualora il Consiglio sia composto da cinque o da sei membri o tre consiglieri nel caso in cui sia composto da sette membri;
- c) due nominati dal Consiglio uscente qualora il Consiglio sia composto da cinque ovvero tre consiglieri nel caso in cui sia composto da sei membri sette membri.

8.3 Il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato dal Consiglio in scadenza.

8.4 I Consiglieri nominati ai sensi dei punti 8.2 lett. b) e lett. c) restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato.

8.5 Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo 6 mesi di assenza dai lavori del consiglio.

8.6 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso del consigliere a vita di cui al punto 8.2 lett. a) senza che sia stato designato un successore, il Consiglio potrà cooptare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione, il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio che lo ha nominato.

8.7 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 8.2 lett. b), il sostituto verrà designato con le stesse modalità. In caso di mancanza del membro a vita il Consiglio potrà cooptare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione, il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza

naturale del Consiglio che lo ha nominato.

8.8 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 8.2 lett. c), il Consiglio potrà cooptare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione, il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio che lo ha nominato.

8.9 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 9

Competenze del Consiglio di Amministrazione

9.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- d) redige e approva annualmente se necessario il bilancio sociale;
- e) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- f) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- g) conferisce incarichi professionali;
- h) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- i) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- j) stabilisce se l'Organo di Revisione sia monocratico o collegiale;
- k) nomina il Direttore determinandone le funzioni e il compenso nei limiti di cui all'art. 8 del D.lgs 117/2017;
- l) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- m) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- n) decide la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Fondo di Dotazione ai sensi dell'articolo 5 del presente statuto;
- o) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge;
- p) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- q) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- r) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

9.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare

procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

Articolo 10

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

10.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

10.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, spedito con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

10.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

10.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Direttore della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

10.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare, è necessario che:

- a. sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 11

Presidente – Vice Presidente

11.1 Il Presidente della Fondazione è individuato, a vita, nella persona di cui al precedente articolo 8.2 lett. a), salvo sua rinuncia; in tal caso può permanere nella carica di consigliere a vita e avrà il diritto di nominare il nuovo presidente da scegliersi tra i componenti del Consiglio. Qualora venga meno il membro a vita di

cui all'art. 8.2 lett. a) il Presidente verrà scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

11.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

11.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

11.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

11.5 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Articolo 12

Il Comitato Scientifico

12.1 Il Comitato Scientifico è un organo consultivo della Fondazione, composto almeno da tre membri fino ad un massimo di dodici scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo delle scienze neuromotorie, psicomotorie, psichiche, neuroscientifiche e della riabilitazione in generale, che restano in carica per tre esercizi.

In particolare, al Comitato Scientifico compete: supportare il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee strategiche e nella valutazione di interventi innovativi e di progettualità in via di definizione e sperimentazione; formulare eventuali proposte per implementare le attività svolte o per avviarne di nuove; proporre la realizzazione di occasioni divulgative quali seminari o pubblicazioni; deliberare sulle materie che il Presidente della Fondazione sottopone all'approvazione del comitato stesso.

12.2 Il Comitato Scientifico è convocato dal Consiglio di Amministrazione e presieduto dal Presidente della Fondazione.

12.3 I componenti del Comitato Scientifico possono cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

12.4 Il membro del Comitato Scientifico che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Comitato stesso, può essere dichiarato decaduto.

12.5 La partecipazione al Comitato Scientifico è gratuita. Le spese preventivamente concordate sostenute dai componenti il Comitato per le funzioni attribuite al medesimo vengono rimborsate dall'Associazione.

12.6 Alle riunioni del Comitato Scientifico si applicano per quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 10 del presente statuto. Non si applica quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.

12.7 Il Comitato Scientifico cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Articolo 13

Direttore

13.1 Il Direttore, se nominato, sovrintende all'attività amministrativa e finanziaria

della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

13.2 Possono inoltre essere delegati al Direttore ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

13.3 Il Segretario/Direttore redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio.

Provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge.

Articolo 14

Organo di Controllo

14.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

14.2 I membri dell'Organo di Controllo sono nominati tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

14.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

14.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

14.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

14.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

14.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

14.9 Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applicano per quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 10 del presente statuto. L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 15

Compensi per le cariche

15.1 Agli amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

15.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti

Articolo 16

Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione

16.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno approva e deposita il bilancio di esercizio o il rendiconto finanziario, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

16.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

16.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 17

Scioglimento

17.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

17.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18

Norme applicabili

18.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

F.to: Lia Francesca Rosa Teloni
Monica De Paoli